



Regolamento della VII Conferenza Nazionale

INDICE ARTICOLI

1. La VII Conferenza Nazionale delle/i GC	3
2. Presentazione e sottoscrizione dei documenti per la Conferenza nazionale	3
3. Pari dignità dei documenti nazionali	3
4. L'esito delle votazioni	3
5. Commissione nazionale	4
6. Compiti della Commissione nazionale e delle Commissioni federali per la Conferenza	4
7. Emendabilità dei documenti nazionali	5
8. Emendabilità del Regolamento nazionale	5
9. Contributi provenienti dai territori	6
10. Modalità di votazione	6
11. Elezione delle/dei delegate/i	7
12. Elezione delle/dei delegate/i	7
13. Conferenze federali	7
14. Conferenza nazionale	8
15. Validità del Regolamento e delle Conferenze	9
16. Validità del Regolamento e delle Conferenze	9

ARTICOLI

1. La VII Conferenza Nazionale delle/i GC

La VII Conferenza Nazionale delle/i Giovani Comuniste/i è convocata per sabato 15 e domenica 16 luglio con all'ordine del giorno la discussione e l'approvazione dei documenti politici, del Regolamento interno (come previsto dall'art. 32, comma 4 dello Statuto del PRC-SE) nonché l'elezione del Coordinamento Nazionale GC (d'ora in poi CN).

2. Presentazione e sottoscrizione dei documenti per la Conferenza nazionale

1. La Conferenza discute unicamente le tesi presentate nelle modalità previste nel seguente paragrafo.
2. Il documento a tesi licenziato dal CN costituisce la base di discussione della VII Conferenza. Tesi alternative possono essere presentate da almeno due [1] componenti il Coordinamento nazionale o 30 [2] iscritte/i GC 2022, di cui al massimo il 50% di una stessa regione. Queste potranno essere presentate, discusse e votate nelle conferenze provinciali.
3. Le bozze dei documenti devono essere presentate entro il 25 febbraio alla Commissione nazionale per la Conferenza. Le firme raccolte in calce a queste bozze vanno raccolte entro e non oltre il 24 febbraio e verranno verificate entro il 28 febbraio dal Collegio nazionale di garanzia del PRC-SE.
4. I testi definitivi dei documenti vanno consegnati dai primi firmatari dei rispettivi documenti alla Commissione nazionale per la Conferenza entro e non oltre il 9 marzo.
5. Viene esentato dalla necessità di raccogliere le firme il documento politico presentato dalla Commissione per la Conferenza.

3. Pari dignità dei documenti nazionali

1. A tutti i documenti nazionali, tesi ed emendamenti viene riconosciuta pari dignità e in particolare:
 - a) il diritto ad essere divulgati in un'unica pubblicazione (cartacea e/o online) e comunque portati a conoscenza delle/degli iscritte/i con identiche modalità al fine di svolgere le Conferenze con la dovuta informazione;
 - b) il diritto ad essere presentati nelle Assemblee federali che eleggono le commissioni per le conferenze;
 - c) il diritto ad essere illustrati nelle Conferenze federali;
 - d) pari trattamento economico.
2. Al fine di garantire tali diritti è consentita la presentazione di tesi ed emendamenti anche a iscritte/i di altre Federazioni.
3. Il sito nazionale delle/dei Giovani Comuniste/i pubblicherà nel loro insieme tutti i materiali della Conferenza e la Commissione nazionale per la Conferenza definirà gli spazi e le modalità per il dibattito.

4. L'esito delle votazioni

1. Per stabilire l'esito delle votazioni di tesi ed emendamenti, si fa

riferimento a quanto verbalizzato sugli appositi moduli, predisposti dalla Commissione nazionale, per le Conferenze di Federazione.

2. La somma dei voti riportati dalle tesi costituirà per ognuno la base politica di consenso. Per l'elezione delle/dei delegate/i alla Conferenza nazionale si procederà ad un recupero proporzionale dei resti con il meccanismo previsto dal successivo art. 5.
3. La somma dei voti riportati dalle tesi costituisce per ciascuno il risultato e il consenso effettivamente ottenuto.
4. I votanti di ciascun documento votano successivamente le tesi e gli emendamenti relativi al documento, che vengono registrati separatamente.
5. I voti di astensione vengono registrati ma non danno luogo a rappresentanza.

5. Commissione nazionale

1. Il CN elegge una Commissione nazionale per la Conferenza formata da un massimo di 11 componenti.
2. L'Assemblea federale delle/degli iscritte/i elegge una Commissione per la Conferenza composta da:
 - a. per le Federazioni sino a 20 iscritte/i un massimo di 5 componenti;
 - b. per le Federazioni con oltre 20 iscritte/i un massimo di 9 componenti;
3. La Commissione nazionale per la Conferenza è formata, proporzionalmente, in base alla percentuale registrata di sottoscrittori ai documenti nazionali da parte dei componenti del CN.
4. La Commissione per la Conferenza di Federazione è formata in base alla percentuale di sottoscrittori dei documenti nazionali tra le/i componenti l'Assemblea federale delle/degli iscritte/i.
5. Le/i componenti della Commissione per la Conferenza sono elette/i con votazione delle/dei componenti il CN per quella nazionale e delle/dei iscritte/i riuniti in Assemblea per quella di Federazione, sulla base delle proposte avanzate dai sottoscrittori ai vari livelli dei documenti nazionali, riuniti distintamente per ogni singolo documento. Ad ogni documento nazionale è garantita la presenza di almeno una/un rappresentante nella Commissione per la Conferenza nazionale e di almeno una/un rappresentante nelle Commissioni per la Conferenza di Federazione, purché iscritta/o alla Federazione stessa. La Commissione nazionale e quelle di Federazione eleggono una/un propria/o Presidente.

6. Compiti della Commissione nazionale e delle Commissioni federali per la Conferenza

1. Compiti della Commissione nazionale per la Conferenza sono:
 - a. sovrintendere e coordinare le diverse fasi della Conferenza;
 - b. assicurare il rispetto del presente Regolamento;
 - c. dirimere le controversie e rispondere a eventuali contenziosi e reclami che possono sorgere durante i lavori per la Conferenza;
 - d. controllare la regolarità del tesseramento;
 - e. nominare le/i garanti presso le Conferenze di Federazione;
 - f. decidere, su richiesta delle Federazioni, le forme più opportune di svolgimento dei lavori, anche prevedendo Conferenze accorpate,

per quelle Federazioni numericamente troppo ridotte per poter rispettare, nella forma e nella sostanza, quanto previsto dal presente Regolamento, in tale caso i verbali di tali Conferenze saranno redatti indicando separatamente i voti, i/le Portavoce e i/le delegate/i delle singole federazioni;

g. curare la predisposizione della Conferenza nazionale, predisponendo i mezzi necessari per lo svolgimento della stessa ivi inclusa la predisposizione di strumenti per la partecipazione a distanza delle/dei delegate/i;

2. La Commissione nazionale designa le/i compagne/i che presentano i documenti nazionali alle Conferenze di Federazione.
3. La Commissione di Federazione, in accordo con la Commissione nazionale per la Conferenza, fissa la data della Conferenza di Federazione, curando i lavori preparatori della stessa e garantendo idonei strumenti per la partecipazione in forma telematica.

7. Emendabilità dei documenti nazionali

1. Contributi emendativi, tesi o blocchi di tesi alternative o integrative ai singoli documenti congressuali nazionali possono essere proposti da componenti del CN loro sottoscrittori. Si ha un blocco di tesi nel caso una serie di tesi alternative siano presentate dagli stessi firmatari, la media dei voti conseguiti da tali tesi sarà il dato entro cui basare il consenso e la loro rappresentanza.
2. Qualora siano ritenuti/e incompatibili con l'impianto complessivo del Documento da parte della maggioranza dei sottoscrittori, alle/ai loro presentatrici/presentatori viene data facoltà di presentare, entro 7 giorni, un documento alternativo alla Commissione nazionale per la Conferenza.
3. Se sottoscritte/i da almeno il 5% delle/dei componenti del CN sottoscrittori del documento di riferimento, entrano a far parte del materiale congressuale nazionale diffuso tra tutte/i le/gli iscritte/i.
4. Nelle Conferenze di Federazione gli/le emendamenti/tesi saranno sottoposti al voto delle/degli aderenti ai singoli documenti nazionali di riferimento e sarà registrato il numero dei voti ottenuti. Si terrà conto politicamente solo dei voti alle tesi nell'elezione delle/dei delegate/i e degli organismi ai vari livelli. I contributi emendativi/tesi approvati/e nelle Conferenze di Federazione verranno inviati alla Conferenza nazionale.
5. Nelle Conferenze di Federazione, tesi o blocchi di tesi alternative possono essere presentate anche da compagne/i non iscritte/i nella stessa Federazione.
6. L'esposizione delle singole tesi alternative dovrà essere contenuta nei 4 minuti e, nel complesso, la presentazione delle eventuali e diverse tesi deve essere contenuta in 40 minuti. La Presidenza della Conferenza nel disciplinare e comunicare l'ordine dei lavori indica l'orario per la presentazione e il tempo a disposizione.

8. Emendabilità del Regolamento nazionale

1. Le modifiche al Regolamento nazionale proposte da almeno due componenti il Coordinamento nazionale vengono discusse e votate nelle Conferenze di Federazione.
2. Le Conferenze di Federazione possono proporre emendamenti al Regolamento nazionale, i quali vengono sottoposti alla discussione e

votazione.

3. Gli emendamenti approvati con maggioranza dei voti validi sono inviati alla Conferenza nazionale, assumendo il carattere di proposta di modifica.

9. Contributi provenienti dai territori

1. Possono essere presentati alla Presidenza della Conferenza di Federazione, secondo il calendario dei lavori proposto dalla stessa e approvato dalla Conferenza, ordini del giorno o contributi di carattere integrativo, sostitutivo o di modifica dei singoli documenti nazionali.
2. Separatamente, le/gli aderenti ai singoli documenti nazionali apriranno su di essi la discussione. I contributi approvati con maggioranza dei voti validi sono inviati alla Conferenza nazionale, assumendo il carattere di proposta di modifica.

10. Modalità di votazione

1. Il voto per l'elezione degli organismi dirigenti è segreto. La Commissione elettorale avanza una proposta numerica per l'organismo dirigente che sottopone al voto palese dell'assemblea.
2. Successivamente avanza una proposta di modalità per la votazione: lista bloccata o aperta. Laddove lo richieda almeno il 20% delle/degli aventi diritto di voto la lista è aperta.
3. In caso di lista bloccata, la Commissione elettorale avanza la proposta nominativa, proporzionalmente per ogni singolo documento nazionale e viene votata senza preferenza.
4. Inoltre è possibile presentare altre liste nell'ambito di uno stesso documento, laddove lo richieda almeno il 15% tra le/gli aventi diritto al voto. In tal caso ne discutono e votano esclusivamente le/gli aderenti di quel documento nazionale.
5. Risultano elette/i secondo l'ordine di presentazione le/i candidate/i delle rispettive liste proporzionalmente ai voti ottenuti. Liste distinte non possono essere costituite e presentate sulla base di alcun documento politico locale.
6. In caso di lista aperta la Commissione elettorale avanza proposte nominative per ogni documento nazionale con una maggioranza sino al 20% delle/degli eligende/i (e comunque con una maggioranza di almeno una unità). Le preferenze attribuibili non devono essere superiori al 60% delle/degli eligende/i. In tal caso risultano elette/i le/i candidate/i in ordine decrescente rispetto alle preferenze riportate.
7. Le/i partecipanti collegate/i da remoto potranno sempre esprimere il loro diritto di voto. Per quanto concerne le votazioni a scrutinio segreto potranno farlo inviando un messaggio (via sms, whatsapp, ...) alla/al compagna/o che partecipa alla Conferenza in qualità di garante, i cui riferimenti telefonici saranno comunicati all'inizio della fase di votazione. Se collegate/i, esse/i concorrono anche alla determinazione della platea congressuale e dei quorum necessari in talune fasi di voto (ad es. richiesta di lista aperta o bloccata).
8. Per le/i delegate/i collegate/i da remoto in Conferenza nazionale si applica il medesimo principio di cui al comma precedente, in tal caso la Presidenza definisce al suo interno le/i compagne/i incaricate/i di ricevere i voti a distanza.

11. Elezione delle/dei delegate/i

1. L'elezione delle/dei delegate/i alla Conferenza nazionale dovrà rispettare proporzionalmente i consensi ottenuti dai singoli documenti nazionali ed avverrà con la stessa metodologia applicata per l'elezione degli organismi dirigenti, con l'applicazione della norma per il recupero dei resti di cui all'art. 12.
2. Per l'elezione delle/dei delegate/i si dovrà sempre prevedere la parità di genere, salvo che la composizione della platea delle/degli iscritte/i lo renda impossibile.
3. Analoga regola vale per la formazione degli organismi dirigenti.

12. Elezione delle/dei delegate/i

1. Per garantire un rapporto di proporzionalità tra i consensi ottenuti dai singoli documenti nazionali nelle Conferenze di Federazione e l'invio delle/dei delegate/i alla Conferenza nazionale si istituisce un meccanismo di recupero dei resti.
2. Nelle Conferenze di Federazione vengono elette/i delegate/i in un numero pari ai quozienti pieni realizzati da ogni singolo documento, attribuendo l'ultima/o delegata/o (con quoziente pieno) a quello che ottiene il resto più alto.
3. Nel caso di parità di voti o resto uguale, si dà luogo all'elezione di una/un delegata/o per ciascun documento.
4. Nella Conferenza nazionale verranno recuperate/i tante/i delegate/i supplenti (scelte/i tra quelle/i con i resti più alti) quante/i ne sono necessarie/i per ottenere una composizione della platea corrispondente in modo proporzionale ai consensi espressi globalmente sui documenti nazionali in tutte le Conferenze di Federazione.

13. Conferenze federali

1. Le Federazioni provvedono ad eleggere tramite Assemblea convocata dal dal/dai Portavoce uscenti una Commissione per la Conferenza come da artt. 5 e 6 la quale provvede a:
 - a. informare tutte/i le/gli iscritte/i dell'apertura dei lavoratori preparatori della Conferenza, facendo pervenire i documenti nazionali (e/o indicando dove/come reperirli);
 - b. almeno sette giorni prima dello svolgimento della Conferenza, comunicare loro, con le modalità più opportune per garantire la certezza della ricezione (lettera, email, sms, telefonata ecc.), la data, l'ora, il luogo della Conferenza, indicando anche l'orario delle votazioni dei documenti nazionali e le modalità di partecipazione da remoto;
 - c. pubblicizzare la convocazione della Conferenza in modo che ogni cittadina/o interessata/o possa parteciparvi;
 - d. invitare ai lavori della Conferenza rappresentanti di partiti, movimenti, associazioni e organizzazioni con cui si hanno rapporti e vertenze comuni presenti sul territorio.
2. In mancanza di una/un Portavoce, l'Assemblea è convocata da una/un compagna/o designata/o dalla Commissione nazionale per la Conferenza.
3. All'apertura della Conferenza di Federazione, gli organismi dirigenti decadono avendo esaurito i propri compiti. Si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza su proposta della Commissione per la

Conferenza. Hanno diritto di voto solo le/gli iscritte/i con tessera regolarmente registrata - cedolino e quota tessera versata - che abbiano rinnovato la tessera per l'anno 2023 entro l'insediamento della Presidenza. Per le/i nuove/i iscritte/i la tessera del 2023 deve essere fatta entro l'11 marzo 2023.

4. Le/i nuove/i iscritte/i successivamente a tale data hanno diritto di parola e non di voto.
5. L'elenco delle/degli iscritte/i potrà essere consultato dalle/dagli iscritte/i partecipanti alla Conferenza e sarà allegato al verbale conclusivo.
6. Le/i delegate/i saranno elette/i in rapporto al numero delle/degli iscritte/i al 2022.
7. La Presidenza propone all'inizio l'ordine dei lavori che prevede i tempi di discussione e di intervento, l'orario delle votazioni (eccetto quella sui documenti nazionali già fissata) in modo da consentire la massima partecipazione.
8. La discussione è introdotta dalla/dal (o dai) Portavoce uscente/i (o da altra/o compagna/o designata/o dalla Presidenza, in caso di mancanza di una/un Portavoce) che illustra i temi politici ed organizzativi della Conferenza e presenta un bilancio dell'attività della Federazione (relazione di 15 minuti). Subito dopo vengono illustrati i documenti nazionali (10 minuti) da parte di sostenitrici/ori designate/i che, qualora non fossero iscritte/i alla Federazione, lo possono fare solo se indicate/i con comunicazione scritta dalla Commissione per la Conferenza della Federazione.
9. Dopo la relazione e la presentazione dei documenti nazionali la Presidenza propone la nomina delle Commissioni politica, elettorale e verifica poteri.
10. Successivamente si procede agli adempimenti della Conferenza nel seguente ordine:
 - a. relazione della Commissione Verifica Poteri atta a certificare la validità della Conferenza;
 - b. votazione dei documenti nazionali, che avviene nell'orario precedentemente stabilito e con due appelli nominali consecutivi degli aventi diritto;
 - c. intervento della/del compagna/o indicata/o dalla Commissione per la Conferenza (10 minuti);
 - d. i sostenitori di ogni documento nazionale, separatamente, discutono e votano gli eventuali emendamenti/tesi a partire da quelli di carattere nazionale;
 - e. ritorno in plenaria, con relazione della Commissione politica;
 - f. discussione e votazione sul documento finale e su eventuali ordini del giorno;
 - g. elezione delle delegate/i alla Conferenza nazionale.
11. Per le Federazioni aventi un numero di iscritte/i pari o inferiore a 20 la Presidenza svolge i ruoli di Commissione politica.
12. Nelle regioni e province ove non siano costituite federazioni del partito, gli iscritti e iscritte GC parteciperanno alla conferenza di federazione indicata dalla Commissione.
13. Le conferenze di federazione si dovranno inderogabilmente tenere entro il 7 maggio 2023. In via eccezionale le conferenze si possono svolgere fino al 14 maggio in caso di motivi particolari opportunamente comunicati alla commissione per la VII Conferenza..

14. Conferenza nazionale

1. Alla Conferenza Nazionale partecipano le/i delegate/i elette/i dalle Conferenze di Federazione in ragione di una/un delegata/o ogni 7 iscritte/i (o frazione superiore a 3), garantendo comunque la presenza di una/un delegata/o per ogni Federazione.
2. Possono partecipare inoltre con diritto di parola e non di voto, se non elette/i delegate/i, le/i componenti del Coordinamento Nazionale nonché i membri del CPN e del CNG uscenti.
3. All'apertura si procede ad eleggere la Presidenza della Conferenza su proposta della Commissione per la conferenza, tenendo in considerazione i risultati dei documenti, dei blocchi di tesi e delle tesi.
4. La Conferenza è introdotta da un/una compagno/a indicata/o dalla Commissione per la Conferenza, che illustra i temi politici ed organizzativi della Conferenza ed il bilancio dell'attività svolta.
5. Al termine, la Presidenza propone la nomina delle Commissioni – Politica, Elettorale e Regolamento (quest'ultima con funzione anche di verifica poteri) – e determina i tempi e le modalità del dibattito, delle operazioni di voto dei documenti, dell'elezione degli organismi dirigenti.
6. In seguito alle conclusioni del dibattito si procede su proposta della commissione elettorale alla votazione del numero dei componenti il Coordinamento Nazionale, quindi alla sua elezione, secondo le norme indicate per l'elezione degli organismi dirigenti.
7. L'elezione del CN, nel rispetto dello Statuto, avviene in proporzione al consenso ricevuto dai singoli documenti, blocchi di tesi e tesi. Viene inoltre tenuto conto della rappresentanza di genere e territoriale.

15. Validità del Regolamento e delle Conferenze

1. Il presente Regolamento per la Conferenza, con integrazioni demandate alle Federazioni, ha validità per tutte le operazioni ed a tutti i livelli.
2. La validità delle Conferenze è certificata dalla Commissione e sancita dal voto della Conferenza.
3. Il verbale della Conferenza, con allegato l'elenco delle/degli iscritte/i, i contributi emendativi ai documenti nazionali devono essere inviati alla Conferenza nazionale.
4. Il mancato o parziale invio della documentazione richiesta può determinare la nullità della Conferenza.
5. Per gli ambiti non coperti dal Regolamento, si applicano i principi di cui all'art. 36 comma 4 dello Statuto.

16. Validità del Regolamento e delle Conferenze

1. Visto l'art. 32 comma 4 dello Statuto, l'elezione degli organismi dirigenti federali e regionali, nonché le convocazioni delle Assemblee regionali delle/dei GC, andranno svolte con le modalità indicate dal Regolamento nazionale delle/dei GC approvato dalla Conferenza nazionale, il quale avrà cura di disciplinare le scadenze di elezione degli organismi e convocazione delle assemblee.
2. Le Conferenze federali provvedono ad eleggere le/i Portavoce federali.

Successivamente alla fine dei lavori della Conferenza nazionale le federazioni, aventi i requisiti previsti dal nuovo Regolamento nazionale, entro due mesi provvederanno, in sede di Conferenza di Federazione all'uopo riconvocata, all'elezione dei rispettivi Coordinamenti federali.

Approvato durante il Coordinamento Nazionale del 18/02/2023:

17 favorevoli.